

Legge regionale 24/2021, articolo 2, comma 63. Criteri e modalità per la concessione del contributo "una tantum" alle imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche

Art. 1 (Oggetto e regime di aiuto)

1. La presente deliberazione stabilisce ai sensi dell'articolo 2, comma 63 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) i criteri e le modalità per la concessione di contributi "una tantum" e a fondo perduto alle imprese artigiane appartenenti ai settori ATECO di cui all'articolo 2, che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. I contributi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. L'Ufficio competente è autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente deliberazione le imprese artigiane attive iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane aventi sede legale o unità locale in Friuli Venezia Giulia ed in possesso di almeno uno dei codici ATECO di cui al comma 2, attinente all'attività primaria e riferito in ogni caso alla sede in territorio regionale, anche se riferito a unità locale.
2. I codici ATECO ammissibili, riferibili all'attività primaria dell'impresa artigiana, così come indicati in visura camerale sono i seguenti:
 - a) 20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici);
 - b) 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
 - c) 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia;
 - d) 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
 - e) 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica);
 - f) 23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico.
3. Le imprese beneficiarie devono inoltre possedere i seguenti requisiti da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - a) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 3 (Intensità contributiva)

1. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 2.400,00 a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

Art. 4 (Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda è presentata dalle ore 9.00 del giorno **21 giugno 2022** alle ore 16.00 del giorno **31 luglio 2022**.
2. La domanda è predisposta e presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria e artigianato (in seguito: Ufficio competente) esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 3. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
3. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all'artigianato.
4. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
5. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line.
6. È ammissibile a contributo una sola domanda. Qualora siano presentate più domande è ammissibile soltanto la prima presentata in ordine cronologico con esito istruttorio favorevole.

Art. 5 (Documentazione da allegare alla domanda di contributo)

1. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti allegati:
 - a) il modulo reperibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all'artigianato, da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante o titolare di impresa individuale, riportante
 - 1) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 e i parametri ai fini del rispetto dei limiti "de minimis" ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
 - 2) l'attestazione di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sui dati personali,
 - 3) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7;
 - 4) la procura con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda
 - b) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 cui è soggetta la domanda secondo le indicazioni riportate nelle linee guida.
2. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
3. Sono inoltre pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all'artigianato:

- a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6. (Procedimento di concessione ed erogazione del contributo)

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato dall'Ufficio competente sulla base della sola presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 27, comma 4 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).
2. I contributi sono erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora lo stanziamento disponibile a bilancio, dopo la conclusione delle verifiche istruttorie su tutte le domande pervenute, non risulti utilizzabile nella sua interezza, con decreto dell'Ufficio competente è ripartita la quota complessiva rimanente fra tutti i beneficiari ammessi, con conseguente rideterminazione, in aumento, dell'importo indicato all'articolo 3, entro il tetto massimo di 5.000,00 euro.
3. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie da parte dell'Ufficio competente, volte ad accertare i requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 1 (oggetto e regime di aiuto) e all'articolo 2 (soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità).
4. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:
 - a) l'impresa ha già presentato una domanda sul presente intervento ammessa a contributo;
 - b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al presente articolo;
 - d) per rinuncia da parte dell'impresa;
5. La concessione e contestuale liquidazione del contributo è subordinata all'esito favorevole dell'istruttoria ed è adottata entro 90 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo
6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi:
 - a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
 - b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Art. 7 (Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento. In particolare, il beneficiario si impegna a:
 - a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa;
 - b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - c) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it) ad eccezione della domanda che viene trasmessa tramite il sistema Istanze On Line;
 - d) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129.

Art. 8 (Ispezioni, controlli e revoche)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, finalizzati alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
4. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
5. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della medesima norma.
6. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni eventualmente prorogabili. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

9. (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si rinvia alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dalla presente deliberazione si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all'artigianato, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali informazioni.
4. Con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi secondo le modalità sopra indicate, possono essere prorogati i termini per la presentazione delle domande e disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE